



CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per il *personale coinvolto* nell'attività di distribuzione e misura del gas naturale

Rev. 03 del 07/02/2018

Le presenti **Clausole contrattuali** sono state elaborate per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano l'attività di distribuzione e misura del gas naturale – esercitata dalla società Azienda Municipale GAS S.p.A. – negli approvvigionamenti di beni o servizi attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nella suddetta attività sono tenuti ad osservare.

CLAUSOLE PREDISPOSTE DAL GESTORE INDIPENDENTE

A tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili e delle finalità della separazione funzionale

A. Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le Informazioni Commercialmente Sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente.
2. Costituiscono "Informazioni Commercialmente Sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle Informazioni Commercialmente Sensibili è stata preventivamente individuata dal Committente ed è stata comunicata al Fornitore mediante consegna di una apposita Scheda allegata al presente Contratto. Detta Scheda è soggetta a revisione da parte del Committente, il quale provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto e la relativa data di decorrenza della variazione.
3. In particolare, il Fornitore si impegna a:
 - a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
 - b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
 - c. garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
 - d. fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del Contratto;
 - e. comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili per ottenere l'autorizzazione degli stessi ad accedere ai dati necessari per l'esecuzione del presente Contratto;
 - f. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
 - g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) o da altre autorità di vigilanza.

B. Rispetto delle finalità della Separazione Funzionale

1. Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall'Autorità con la Delibera 296/2015/R/com. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:
 - a. garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate al Committente;
 - b. impedire discriminazioni nell'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;
 - c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell'energia elettrica.
2. Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte di ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.
3. Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall'Autorità, il Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente.
4. In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore,

compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per eventuali sanzioni irrogate da ARERA o da altre autorità di vigilanza.

5. Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

C. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni

1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che – direttamente o indirettamente – svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.
2. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati ed informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.
3. Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale di Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore **(i)** il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e **(ii)** l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
 - a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
 - b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
 - c. a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
5. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

D. Penali contrattuali

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente Contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (euro cinquecento), in ciascuno dei seguenti casi:
 - a. violazione dell'obbligo di riservatezza sulle Informazioni Commercialmente Sensibili;
 - b. violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - c. violazione dei livelli di qualità dei servizi previsti dal Contratto e dai suoi allegati.
2. In caso di pluralità di violazioni, il Committente potrà cumulare più penali.
3. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del Contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

E. Personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto

1. Il Fornitore dichiara di conoscere che, in base alla normativa sulla separazione funzionale, il Committente deve adempiere specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti del personale che, direttamente o indirettamente, abbia accesso ad informazioni commercialmente sensibili nello svolgimento di prestazioni o mansioni relative all'attività in separazione funzionale.
2. Pertanto, il Fornitore si impegna a:
 - a. comunicare per iscritto al Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco nominativo del personale che si intende utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi contrattualizzati, eventualmente con l'indicazione del ruolo e mansioni svolte;
 - b. comunicare tempestivamente e per iscritto al Committente eventuali variazioni di tale personale intervenute durante l'esecuzione del Contratto, in modo da garantire al Committente di adempiere esattamente e puntualmente ai propri obblighi previsti dalla normativa sull'Unbundling;
 - c. informare il personale utilizzato riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla separazione funzionale, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
 - d. inserire nei contratti di lavoro del personale utilizzato nell'attività oggetto di separazione funzionale stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, clausole di espressa accettazione del Codice di Comportamento;
 - e. qualora fosse necessario, consentire che il personale utilizzato partecipi alle attività formative organizzate dal Committente al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della separazione funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.
3. Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del personale utilizzato alle attività formative organizzate dal Committente deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente Contratto.

F. Osservanza del Codice di Comportamento

1. Il Committente ha approvato un Codice di Comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di Comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di Unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle infrastrutture.
2. Il Fornitore, in seguito all'accettazione scritta del Codice di Comportamento, dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento, che gli è stato consegnato dal Committente, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
3. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente Contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione ed avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.